



# Regolamento d'investimento

VZ Fondazione di libero passaggio

Valido dal 1° febbraio 2024



# A. Contenuto

<b>A. Contenuto</b>	<b>2</b>
<b>B. Disposizioni regolamentari</b>	<b>3</b>
Art. 1 Scopo del presente regolamento	3
Art. 2 Obiettivi e principi della gestione patrimoniale	3
Art. 3 Indicazioni per la gestione patrimoniale	3
Art. 4 Gestione patrimoniale personalizzata	3
Art. 5 Gestione patrimoniale con patrimoni misti delle VZ Fondazioni d'investimento	4
Art. 6 Gestione patrimoniale previdenza personalizzata	4
Art. 7 Estensione delle possibilità d'investimento	5
Art. 8 Reporting e controllo	5
Art. 9 Compiti e competenze del consiglio di fondazione	5
Art. 10 Compiti e competenze della direzione	5
Art. 11 Compiti e competenze del gestore patrimoniale nella previdenza personalizzata	6
Art. 12 Principi di iscrizione a bilancio	6
Art. 13 Procure di rappresentanza	6
Art. 14 Lealtà nella gestione patrimoniale	6
Art. 15 Lingua del regolamento	6
Art. 16 Modifica del regolamento	6
Art. 17 Entrata in vigore	6



## B. Disposizioni regolamentari

### Art. 1

#### Scopo del presente regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi e i principi della gestione patrimoniale, nonché l'esecuzione e il monitoraggio della gestione patrimoniale all'interno di VZ Fondazione di libero passaggio (di seguito «fondazione»).
2. La gestione patrimoniale si basa sulle disposizioni applicabili della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2).

### Art. 2

#### Obiettivi e principi della gestione patrimoniale

1. Gli interessi finanziari dei destinatari sono in primo piano nella gestione patrimoniale.
2. La gestione patrimoniale deve essere effettuata in maniera tale che possa essere conseguito un rendimento degli investimenti corrispondente al rischio d'investimento.
3. La gestione patrimoniale avviene nel quadro delle disposizioni previste per legge, in particolare dell'art. 71 cpv. 1 LPP e degli art. da 49 a 56a OPP 2.

### Art. 3

#### Indicazioni per la gestione patrimoniale

1. **Liquidità:**  
Le prestazioni devono poter essere versate puntualmente; i titoli impiegati devono essere negoziati su mercati regolamentati e poter essere liquidati entro un termine adeguato.
2. **Strategia d'investimento individuale:**  
Il destinatario definisce la propria strategia d'investimento in accordo con un consulente di VZ VermögensZentrum SA, tenendo conto della capacità di rischio, della propensione al rischio e della situazione patrimoniale complessiva individuali.  
La fondazione verifica in forma adeguata la capacità di rischio e la propensione al rischio tenendo conto della situazione patrimoniale complessiva del destinatario.
3. **Diversificazione:**  
La diversificazione del rischio deve essere garantita e deve essere osservata in qualsiasi momento.
4. **Rischio d'investimento/oscillazioni di valore/perdite di corso:**  
Sugli investimenti in titoli possono esservi oscillazioni di valore e perdite di corso. Il destinatario si assume da solo la responsabilità per l'andamento dei propri investimenti patrimoniali. La fondazione non si assume alcuna responsabilità per perdite di corso.
5. **Tutela dei diritti di voto:**  
I diritti di voto dell'azionista delle azioni detenute direttamente dalla fondazione di società svizzera, quotate in Svizzera o all'estero, nonché azioni detenute indirettamente in investimenti collettivi di capitale, per cui agli istituti di previdenza è accordato un diritto di voto, vengono esercitati nell'interesse degli assicurati, e ciò in particolare per quanto attiene alle proposte seguenti:
  - a. nomina dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione e dei rappresentanti dei diritti di voto indipendenti;
  - b. disposizioni statutarie sul tema delle retribuzioni;
  - c. retribuzioni del consiglio di amministrazione, della direzione e del comitato consultivo.

### Art. 4

#### Gestione patrimoniale personalizzata

1. La fondazione offre un «conto di libero passaggio» a tasso fisso tramite VZ Banca di Deposito SA. Il conto di libero passaggio è oggetto di trattamento privilegiato nell'ambito della procedura fallimentare (seconda classe di creditori), ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR).  
condizioni individuali e può anche combinare tra loro più patrimoni misti.
2. La fondazione offre un «patrimonio misto» conforme all'OPP 2 tramite le VZ Fondazioni d'investimento. Il destinatario può scegliere tra questi patrimoni misti quello adatto alle sue necessità e
3. In collaborazione con il gestore patrimoniale la fondazione offre una «previdenza personalizzata». In tal modo il destinatario può, indipendentemente dai patrimoni misti delle VZ Fondazioni d'investimento, attuare strategie d'investimento alternative e individuali.
4. La fondazione apre presso VZ Banca di Deposito SA un conto di libero passaggio separato e –



**Art. 4**  
**Gestione patrimoniale personalizzata (continuazione)**

all'occorrenza – un deposito titoli separato per ciascun destinatario.

5. Il destinatario deve indicare per iscritto alla fondazione le proprie decisioni relative alla gestio-

ne patrimoniale e alla strategia d'investimento (prima scelta, modifiche).

6. La fondazione decide se la decisione d'investimento può essere attuata.

**Art. 5**  
**Gestione patrimoniale con patrimoni misti delle VZ Fondazioni d'investimento**

1. Gli ordini di acquisto e di vendita devono essere comunicati tempestivamente alla fondazione. I relativi termini dipendono dal rispettivo patrimonio misto.
2. Gli ordini di acquisto possono essere eseguiti solo se sono presenti i fondi liquidi necessari a tal fine.
3. In assenza di un'istruzione scritta di diverso tenore da parte del destinatario, la fondazione continua ad acquistare quote dell'ultimo patrimonio misto scelto dal destinatario.
4. Le commissioni e il loro calcolo si basano sulle disposizioni riportate nel regolamento sulle commissioni.

5. Le quote di patrimonio misto acquisite sono accreditate sul deposito del destinatario. Il corso di esecuzione viene determinato da VZ Banca di Deposito SA il giorno di riferimento. I ricavi dalla vendita delle quote vengono accreditati sul conto di libero passaggio del destinatario.
6. La fondazione declina ogni responsabilità per ordini di qualsiasi tipo eseguiti in ritardo o non eseguiti.
7. I conteggi sono allestiti da VZ Banca di Deposito SA e inviati al destinatario per posta o elettronicamente.

**Art. 6**  
**Gestione patrimoniale Previdenza personalizzata**

1. La previdenza personalizzata viene attuata nel quadro di un ordine di gestione patrimoniale individuale tra la fondazione e il gestore patrimoniale. La banca di deposito è VZ Banca di Deposito SA.
2. Sottoscrivendo la «Convenzione di previdenza» il destinatario autorizza la fondazione a trasmettere al gestore patrimoniale i dati necessari a svolgere i compiti nel quadro della gestione patrimoniale.
3. Nei documenti contrattuali viene stabilito secondo quale strategia d'investimento vada investita la prestazione di libero passaggio individuale e quanto possa oscillare nella rispettiva fascia la ponderazione di ciascuna classe di rischio o classe d'investimento.
4. Il gestore patrimoniale impartisce i propri ordini di acquisto e di vendita direttamente a VZ Banca di Deposito SA e riceve da questa i conteggi.
5. Le commissioni e il loro calcolo si basano sulle disposizioni riportate nel regolamento sulle commissioni.
6. Gestore patrimoniale è VZ Banca di Deposito SA. Il consiglio di fondazione può decidere di ammettere altri gestori patrimoniali. Il gestore patrimoniale deve accettare il presente regolamento d'investimento e impegnarsi a rispettarlo.
7. Su richiesta del destinatario questi può assumersi egli stesso la gestione patrimoniale. In tal caso l'universo d'investimento si limita a investimenti ai

sensi dell'art. 19a cpv. 3 lett. a e b OLP. Per investimenti di capitale ai sensi dell'art. 19a cpv. 3 lett. b, la fondazione tiene un elenco di selezione che si basa sugli investimenti collettivi di capitale svizzeri autorizzati dalla FINMA, sugli investimenti collettivi di capitale esteri, la cui distribuzione in Svizzera è stata autorizzata dalla FINMA, e sulle fondazioni d'investimento svizzere sorvegliate dalla CAV PP. Il destinatario può scegliere esclusivamente investimenti da questo elenco. La fondazione è responsabile, in collaborazione con il gestore patrimoniale, affinché il destinatario rispetti gli art. 49–58 OPP 2 con gli investimenti di capitale da lui scelti.

8. Nel quadro della previdenza personalizzata, il destinatario può investire in un'ipoteca sul proprio immobile. La fondazione è in tal caso creditrice ipotecaria e il destinatario debitore ipotecario. Sono ammesse solo ipoteche variabili. Può essere investito sotto forma di ipoteca sul proprio immobile al massimo il 10% della prestazione di libero passaggio. Il consiglio di fondazione fissa annualmente il tasso di interesse. Il tasso d'interesse si basa sul livello dei tassi d'interesse delle ipoteche variabili delle banche cantonali più grandi.
9. Gli assicurati possono far effettuare i prelievi ai sensi del regolamento di previdenza in contanti o sotto forma di titoli.
10. La fondazione declina ogni responsabilità per ordini di qualsiasi tipo eseguiti in ritardo o non eseguiti.



**Art. 7**  
**Estensione delle**  
**possibilità d'investi-**  
**mento**

1. I patrimoni misti offerti dalla fondazione tramite le VZ Fondazioni d'investimento possono avvalersi della disposizione di estensione di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2.
2. Nel quadro della previdenza personalizzata ci si può avvalere delle possibilità di investimento estese di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. La fondazione prevede possibilità di estensione nell'ambito dei limiti di categoria e dei limiti dei singoli debitori nel modo seguente:
  - a. Al massimo il 65% della prestazione di libero passaggio presente può essere investita in valute estere senza copertura sui cambi.
  - b. Il rating medio dei debitori deve corrispondere perlomeno a una A di S&P o Moody's o a un rating comparabile.
  - c. L'investimento in investimenti collettivi immobiliari (fondi d'investimento, fondazione d'investimento) può corrispondere ad al massimo il 50% della prestazione di libero passaggio presente, di cui al massimo  $\frac{1}{3}$  possono concernere investimenti esteri.
  - d. Investimenti in azioni o titoli simili e partecipazioni possono ammontare ad al massimo il 95% della prestazione di libero passaggio presente.
- e. Investimenti alternativi possono ammontare ad al massimo il 35% della prestazione di libero passaggio presente. Investimenti alternativi comprendono hedge funds, insurance linked securities, materie prime, private equity e investimenti simili. Investimenti alternativi possono avvenire solo in forma collettiva e non può risultare alcun obbligo di versamenti supplementari.
- f. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2. Può essere investito al massimo il 15% del patrimonio totale in singole partecipazioni a società.
3. Se il destinatario sceglie l'estensione delle direttive d'investimento, si applicano requisiti maggiori per la capacità di rischio, la propensione al rischio e la situazione patrimoniale complessiva individuali del destinatario.
4. È vietato il securities lending diretto da parte di VZ Banca di Deposito SA, non può essere escluso il securities lending indiretto effettuato all'interno di un investimento collettivo in cui la fondazione ha investito.

**Art. 8**  
**Reporting e**  
**controllo**

1. La direzione riceve trimestralmente dal gestore patrimoniale, ogni volta al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre, valutazioni individuali in merito ai mandati «previdenza personalizzata». Questa valutazione riporta i dettagli in merito all'andamento di valore, agli indicatori di rendimento e di rischio, nonché un estratto del deposito.
2. La direzione viene informata trimestralmente, ogni volta al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre dalle VZ Fondazioni d'investimento in merito all'andamento di valore, al rendimento e al rischio d'investimento dei patrimoni misti.
3. Nel caso della previdenza personalizzata la direzione garantisce che la strategia d'investimento concordata con il destinatario sia rispettata e che sia conforme all'OPP 2 risp. al regolamento. La direzione viene informata al riguardo trimestralmente, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.
4. La direzione garantisce che il consiglio di fondazione riceva trimestralmente, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre un rapporto di controllo adeguato ai bisogni.
5. Il destinatario riceve, perlomeno annualmente, una valutazione complessiva che riporta l'andamento di valore, gli indicatori di rendimento e di rischio, nonché i versamenti e i prelievi ai sensi del regolamento di previdenza.

**Art. 9**  
**Compiti e compe-**  
**tenze del consiglio**  
**di fondazione**

- Il consiglio di fondazione si assume i compiti seguenti:
- a. emanazione del presente regolamento e delle disposizioni esecutive
  - b. definizione e delega di compiti e competenze.
  - c. impartizione di ordini di gestione patrimoniale.
  - d. monitoraggio della gestione patrimoniale orientata agli obiettivi tramite la ricezione del rapporto di controllo ai sensi dell'art. 8 cpv. 4.

**Art. 10**  
**Compiti e competenze**  
**della direzione**

1. La direzione è autorizzata a rifiutare le decisioni d'investimento del destinatario e a sottoporre controproposte, nonché a ordinare vendite di titoli a carico del destinatario se, nel caso della previdenza personalizzata, sono superate le larghezze di banda superiori della strategia d'investimento concordata o se vengono violate le disposizioni di estensione di cui all'art. 7.



<b>Art. 10</b> <b>Compiti e competenze della direzione (continuazione)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. La direzione garantisce che i reporting previsti siano inviati nel termine convenuto ai relativi destinatari.</li> <li>3. La direzione esercita il controllo continuo sul rispetto del presente regolamento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. La fondazione informa il destinatario sui rischi d'investimento.</li> </ol>
<b>Art. 11</b> <b>Compiti e competenze del gestore patrimoniale nella previdenza personalizzata</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il consulente è responsabile per la consulenza e l'assistenza del destinatario in relazione al portafoglio titoli.</li> <li>2. Nel quadro della previdenza personalizzata, il gestore patrimoniale si assume, tra l'altro, i compiti seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le prestazioni di ricerca strategiche e tattiche come la scelta del mercato, del ramo e del settore, la scelta di titoli e fondi, il monitoraggio di titoli e fondi, nonché la gestione del rischio a breve termine</li> <li>b. la gestione del portafoglio come strutturazione, adeguamento individuale e controllo dell'asset allocation</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. il calcolo degli indicatori di rischio e di rendimento</li> <li>d. l'attuazione di istruzioni della direzione e del consiglio di fondazione</li> <li>3. La banca allestisce nel caso della previdenza personalizzata il reporting e il rendiconto ampliato.</li> <li>4. Se il destinatario stesso si assume la gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 6 cpv. 7 del presente regolamento in combinato disposto con l'art. 19a cpv. 3 lett. a e b OLP, egli stesso è responsabile per la scelta dei titoli, la composizione del portafoglio e il monitoraggio.</li> </ol>
<b>Art. 12</b> <b>Principi di iscrizione a bilancio</b>	I fondi liquidi, i depositi a termine e i crediti debitori sono iscritti a bilancio al valore nominale, tutte le	altre categorie d'investimento al valore di mercato.
<b>Art. 13</b> <b>Procure di rappresentanza</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La fondazione esercita i diritti quale azionista connessi con gli investimenti in azioni nell'interesse dei destinatari principalmente secondo criteri finanziari.</li> <li>2. L'esercizio dei diritti di voto in caso di attività di routine avviene di principio conformemente alle proposte del relativo consiglio d'amministrazione.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. In caso di proposte che potrebbero influenzare durevolmente gli interessi dei destinatari (fusioni, riorganizzazioni, alienazioni di sottosettori, modifiche nella struttura del capitale e dei diritti di voto, ecc.), il consiglio di fondazione può decidere che i diritti di voto siano esercitati differenzialmente rispetto alle proposte del relativo consiglio di amministrazione.</li> </ol>
<b>Art. 14</b> <b>Lealtà nella gestione patrimoniale</b>	Tutte le persone e le istituzioni incaricati della gestione del patrimonio o della conduzione della fondazio-	ne s'impegnano a rispettare le disposizioni in merito a integrità e lealtà di cui agli art. 48f-48l OPP 2.
<b>Art. 15</b> <b>Lingua del regolamento</b>	La fondazione allestisce il presente regolamento in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Fa stato	esclusivamente il testo tedesco del regolamento.
<b>Art. 16</b> <b>Modifica del regolamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimangono riservate le modifiche di disposizioni prudenziali e di legge alla base del presente regolamento. Esse si applicano dalla loro entrata in vigore anche al presente regolamento.</li> <li>2. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento.</li> </ol>	<p>Una modifica di regolamento si applica dalla sua entrata in vigore e sostituisce le disposizioni precedenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il regolamento ed eventuali adattamenti devono essere comunicati all'autorità di vigilanza competente.</li> </ol>
<b>Art. 17</b> <b>Entrata in vigore</b>	Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2024 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.	

#### VZ Fondazione di libero passaggio

Gotthardstrasse 6, 8002 Zurigo

Tel. +41 (0)44 207 29 29

